

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023-2025



INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "*armonizzazione contabile*" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di

soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.
- Il PIAO è stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto

“Decreto Reclutamento”, ed è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione. Per l'anno 2023 la sua approvazione è stabilita entro il 30 aprile 2023. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto DM 132/2012, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- *Principio della annualità*: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
- *Principio dell'unità*: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.
- *Principio della universalità*: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.
- *Principio della integrità*: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
- *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità*: ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
- *Principio della significatività e rilevanza*: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non

si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- *Principio della flessibilità*: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.
- *Principio della congruità*: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.
- *Principio della prudenza*: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
- *Principio della coerenza*: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.
- *Principio della continuità e della costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.
- *Principio della comparabilità e verificabilità*: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.
- *Principio di neutralità o imparzialità*: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.
- *Principio della pubblicità*: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
- *Principio dell'equilibrio di bilancio*: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

- *Principio della competenza finanziaria*: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- *Principio della competenza economica*: è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
- *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*: le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura

contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti. *In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.*

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (Testo unico degli enti locali - TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE:

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato.

- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ESERCIZIO 2023.

Nel 2023 i comuni dovranno affrontare le conseguenze economico-sociali derivanti dalla crisi economica attualmente in atto, i cui effetti in termini finanziari sui bilanci di previsione degli enti locali sono difficilmente prevedibili. I comuni sono comunque tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Il biennio precedente è stato caratterizzato dall'introduzione di norme nazionali, derogatorie ed emergenziali, che hanno consentito ai comuni di fronteggiare i minori gettiti di entrata e le maggiori spese nonché dall'assegnazione di contributi statali integrativi (ad es. il fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e i ristori specifici di entrata e di spesa) che hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio corrente. L'incertezza circa la conferma di strumenti analoghi rende difficoltosa la programmazione finanziaria per l'esercizio 2023, considerato l'eccezionale incremento dei costi di energia elettrica e gas, dei costi dei materiali e in generale tenuto conto degli effetti negativi dell'inflazione.

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione.

Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1.


La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

SEZIONE 1
BILANCIO DI PREVISIONE
2023-2025

1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2023-2025

Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati *Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.*

In particolare, nello schema sotto riportato, si evidenzia la struttura della **SPESA** del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le **SPESE** sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.


A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in **missioni e programmi** (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in **TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI** ed eventualmente **ARTICOLI**.

L'unità di voto per la SPESA è il **PROGRAMMA**, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'**INTERVENTO**. Dal confronto - sopra riportato - della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte **ENTRATA** con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le **ENTRATE** sono state aggregate in **TITOLI**, **TIPOLOGIE** e **CATEGORIE**, come di seguito specificato:

- *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto - sopra riportato - della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla **tipologia**.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario

Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio

ENTRATE		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E		
TITOLO I – entrate tributarie	TITOLO I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	TITOLO I – Spese correnti	TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato, provincia	TITOLO II – trasferimenti correnti	TITOLO II – Spese in conto capitale	TITOLO II – Spese in conto capitale TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO III – Spese per rimborso prestiti	TITOLO IV – Rimborso prestiti TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria
TITOLO IV – entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione crediti	TITOLO IV – entrate in conto capitale TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria	TITOLO IV – Spese per servizi per conto terzi	TITOLO VI – Spese per servizi c/terzi e partite di giro
TITOLO V – entrate derivanti dall'accensione prestiti	TITOLO VI – Accensione prestiti TITOLO VII - Anticipazione di tesoreria		
TITOLO VI – entrate servizi per conto terzi	TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro		

2. GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Al bilancio di previsione devono essere allegati una serie di prospetti come previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I principali allegati sono i seguenti:

2.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, il quale contiene l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli.

2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, l'art. 186 comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 prevede che in occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

2.3 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI, E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, l'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 prevede uno specifico prospetto da redigere per ogni esercizio del bilancio di previsione, relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato.

2.4 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA',

2.5 IL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, il bilancio di previsione deve essere deliberato in equilibrio e a tal fine nell'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 è previsto uno specifico prospetto degli equilibri che consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi di cui è articolato.

2.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile". L'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell'entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Trattasi dunque di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in

cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, non è stato previsto alcuno stanziamento a titolo di FPV per la parte corrente, mentre è stato calcolato non complessivamente per la parte in conto capitale. Per il FPV di parte corrente si è scelto di gestire il FPV a rendiconto.

2.4 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione. La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere comunque interamente accertate per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento di tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Pertanto affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- B) i crediti assistiti da fidejussione;
- C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

2.4.1 METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel Bilancio di previsione 2023-2025, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a **€. 96.779,45= nel 2023, €. 45.165,31= nel 2024 e €. 45.165,31= nel 2025.**

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni risorsa oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice utilizzando la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente e gli accertamenti per ciascuno degli ultimi 5 esercizi rendicontati. (Vedi circolare Consorzio dei Comuni del 24 gennaio 2018). Il valore complementare della media è stato poi applicato alle previsioni d'entrata 2023-2025 per ottenere l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato iscritto con un accantonamento pari al 100% per il triennio.

2.4.2 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs.118/2011 - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombere, l'ente è tenuto a costituire un apposito "fondo rischi". Le risorse accantonate per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Tale fondo è stato costituito per un importo pari a euro 4.000,00, anche se non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate:

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale una quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

L'importo accantonato rimarrà vincolato fino al momento:

- del ripiano della perdita di esercizio
- della dismissione della partecipazione
- della liquidazione dell'organismo partecipato.

Il meccanismo di accantonamento entrerà a regime dal 2018. La disciplina a regime prevede di accantonare un importo pari alla quota di partecipazione dell'ente locale, moltiplicata per il risultato negativo non immediatamente ripianato dell'organismo partecipato. La disciplina transitoria relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 prevede delle modalità di calcolo dell'accantonamento diverse da quelle a regime, finalizzate ad introdurre gradualmente l'accantonamento come sopra specificato.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Tale fondo permette dunque di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria.

L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non avendo partecipazioni in Società che presentino un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, al momento questo fondo non è stato costituito.

Non avendo partecipazioni in Società che hanno presentato un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non è stato costituito questo fondo.

Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è iscritto per € **29.655,31.=** nel **2023**, per € **22.933,69.=** nel **2024** e per € **21.146,69.=** nel **2025** – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa.

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Fondo di garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio 2019 (L.145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal DL crescita, impone, a decorrere al 2021 alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa.

Il Comune di Fai della Paganella ha istituito un fondo di **13.000,00** euro, in quanto non ha rispettato i tempi di pagamento previsti dalla normativa, per mancanza di personale in organico all'ente.

2.5 EQUILIBRI

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

a) PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

b) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE: Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

c) EQUILIBRO DI PARTE CAPITALE: tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

d) EQUILIBRIO DI CASSA: L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2023 pari ad €. 643.858,37=.

3. NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Detto articolo della legge provinciale recita: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto”*.

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai che corrispondenti titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

- 1) nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, limitatamente al 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- 2) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale di accantonamento del risultato di amministrazione;
- 3) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dal 2017.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'Istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

4. POLITICA FISCALE

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

- IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

Come noto, la capacità finanziaria dell'Amministrazione comunale in ambito tributario si basa ora soprattutto, in termini quantitativi di gettito, sull'IMIS, imposta immobiliare semplice, introdotta - con decorrenza primo gennaio 2015 e che sostituisce l'Imu e la Tasi dalla Provincia Autonoma di Trento con legge 30.12.2014 n. 14, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale.

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La struttura normativa dell'IM.I.S. risponde a due linee ben precise:

- l'individuazione puntuale degli elementi costitutivi del tributo (presupposto d'imposta, soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, elementi di calcolo) a mezzo di definizioni univoche;
- l'individuazione puntuale della sfera di autonomia impositiva del Comune, compresa la definizione dei rapporti con i contribuenti e dei procedimenti.

La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Per quanto riguarda l'IM.I.S., la manovra relativa al periodo d'imposta 2023 (ma con riflessi anche sui periodi d'imposta 2022 e precedenti) si articola negli ambiti di seguito specificamente e distintamente illustrati.

La L.P. n. 20/2022 ha novellato in più punti la normativa IM.I.S. (L.P. n. 14/2014) con interventi strutturali a regime. Nello specifico, le novità si possono riassumere nei seguenti punti:

- 1) Articolo 8 comma 2 lettera e ter-1): a partire dal periodo d'imposta 2023 l'articolo 3 della L.P. n. 20/2022 ha inserito la nuova lettera e ter-1) all'articolo 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014. La disposizione riconosce ai Comuni due nuove facoltà in materia di articolazione delle aliquote IM.I.S. Nello specifico, il Comune con riferimento alla fattispecie "altri fabbricati abitativi" (secondo case) può deliberare nuove aliquote relativamente:
 - ☐ ai fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione ai sensi della L. n. 431/1998. Si tratta di una fattispecie più ampia rispetto a quella di cui alla precedente lettera e ter) del medesimo articolo 8 comma 2 (relativa ai soli contratti di locazione a canone concordato, per l'illustrazione della quale si rinvia al Paragrafo 1.6 lettera a-bis) n. 3 della Guida Operativa IM.I.S.), in quanto riguarda potenzialmente tutte le tipologie di contratto disciplinate dalla legge richiamata, e si affianca ad essa senza sovrapporsi né sostituirsi. Il Comune, quindi potrà deliberare entrambe le aliquote (lettera e ter) e lettera e ter-1)) oppure una sola delle due o nessuna delle due. La nuova disposizione precisa però che se vengono deliberate entrambe, l'aliquota di cui alla lettera e ter-1) non potrà in alcun caso risultare inferiore all'aliquota deliberata ai sensi della lettera e ter). Per entrambe le fattispecie l'aliquota non può comunque essere inferiore a quella stabilita per la fattispecie "abitazione principale" (quindi a normativa vigente 0,00% tranne che per i fabbricati A1, A8 ed A9, 0,35%);
 - ☐ ai fabbricati utilizzati a fini turistici ai sensi dell'articolo 37bis della L.P. n. 7/2002 (quelli per i quali sia attivato il c.d. "codice CIPAT"). L'aliquota non può essere inferiore a quella stabilita per la fattispecie "abitazione principale" (quindi 0,00% tranne che per i fabbricati A1, A8 ed A9, 0,35%).Le due facoltà di cui alla lettera e ter-1) possono essere esercitate congiuntamente o disgiuntamente, in base a scelta discrezionale dell'Amministrazione comunale. Solo per completezza si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014 il minor gettito eventualmente derivante dalle aliquote così stabilite deve essere coperto esclusivamente con risorse a carico del bilancio del Comune.
- 2) Articoli 5 comma 2 lettera a) e 14 comma 7bis: la definizione della fattispecie imponibile "**abitazione principale**" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014 (già oggetto di modifica a partire dal periodo d'imposta 2022 come illustrato con la Circolare n. 1/2022 e al Paragrafo 2.1 della Guida Operativa IM.I.S.) risulta ora completamente novellata nella propria formulazione normativa ad opera dell'articolo 2 comma 2 della L.P. n. 20/2022, e questo anche per la regolazione delle posizioni pregresse (nuovo comma 7bis dell'articolo 14, come introdotto dall'articolo 2 comma 3 della L.P. n. 20/2022). L'origine della modifica risiede nei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022. La pronuncia ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme in materia di I.M.U.P. (in particolare - anche se non solo - l'articolo 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011) relative proprio alla definizione della fattispecie "abitazione principale". In particolare, la Corte con questa sentenza di natura normativa (con la quale cioè non vi è stata solo dichiarazione di incostituzionalità, ma sostituzione automatica del testo normativo senza alcun

intervento del legislatore statale) ha affermato che l'applicazione dell'imposta (l'I.MU.P.) non può avvenire collegando il "soggetto passivo" con il proprio "nucleo familiare". Un aspetto cioè strettamente civilistico le cui conseguenze tributarie derivano da esso in modo automatico.

Occorre ricordare che sia la norma I.MU.P. che la norma IM.I.S. prevedevano che per "abitazione principale" si dovesse considerare il fabbricato utilizzato dal soggetto passivo (il possessore) E dal suo nucleo familiare come residenza anagrafica E dimora abituale. Come illustrato al Paragrafo 2.1 della Guida Operativa IM.I.S., questo significa che per aversi "abitazione principale" dovevano sussistere contemporaneamente due elementi soggettivi (il soggetto passivo E il suo nucleo familiare) e due oggettivi (la residenza anagrafica E la dimora abituale). La Sentenza n. 209/2022 ha dichiarato l'incostituzionalità (per violazione dei principi civilistici costituzionali) dell'obbligo di sussistenza contemporanea dei due elementi soggettivi, mentre ha mantenuto e rafforzato il presupposto della contemporanea presenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e la dimora abituale).

Sotto il profilo strettamente formale la normativa IM.I.S. non è stata coinvolta nella declaratoria di incostituzionalità che ha avuto come oggetto la normativa IMU.P., ma è risultato subito di tutta evidenza che l'orientamento assunto dalla Corte Costituzionale, fondato non su un dato tributario ma su uno civilistico, non poteva che coinvolgere anche la formulazione dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014, identica a quella dell'imposta statale nel richiedere la contemporanea presenza dei due elementi soggettivi (contribuente E nucleo familiare) per configurare la fattispecie "abitazione principale". Di conseguenza, anche per anticipare e prevenire possibili ricorsi innanzi la Corte Costituzionale in merito alla normativa IM.I.S., il legislatore provinciale è intervenuto riscrivendo appunto in modo completo la fattispecie IM.I.S. che qui rileva.

E' essenziale peraltro evidenziare che la Sentenza se da un lato scinde la posizione tributaria del soggetto passivo da quella dei restanti componenti del nucleo familiare, e quindi apre alla possibilità che i due coniugi possano entrambi applicare la fattispecie "abitazione principale" a due fabbricati diversi ponendo in ciascuno di essi la residenza anagrafica scissa, dall'altro però ha appunto rimarcato che per ciascun contribuente devono valere i due elementi oggettivi, e cioè la residenza anagrafica e la dimora abituale. Su questo aspetto specifico (quello della "dimora abituale") il legislatore provinciale è intervenuto allo scopo di dare attuazione, per quanto possibile, all'orientamento interpretativo formulato dalla Corte ed inteso ad affermare la sussistenza, in capo ai Comuni, degli strumenti giuridici idonei a determinare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento o meno della dimora abituale e, conseguentemente, della fattispecie "abitazione principale". Quindi, l'istituzione di un obbligo di comunicazione in capo ai contribuenti va interpretato come uno strumento finalizzato a fornire al Comune un elemento di verifica rispetto alla posizione del contribuente in materia di "dimora abituale", e risulta essere un presupposto indispensabile per il semplice inizio della procedura di verifica della sussistenza dei presupposti della "abitazione principale". In ragione della specialità della situazione (cioè l'intervenuta residenza anagrafica scissa in capo ai due coniugi), il legislatore ha cioè ritenuto opportuno porre quale presupposto giuridico preliminare dirimente un obbligo dichiarativo, e quindi un impulso di parte in capo al contribuente che modifica la propria residenza anagrafica in costanza di matrimonio. Il medesimo principio, come analogamente di seguito illustrato, viene inoltre applicato (con specifica disposizione normativa) anche per la soluzione delle posizioni ancora giuridicamente suscettibili di valutazione (rimborso, accertamento, contenzioso) relative agli anni pregressi. Su questi presupposti generali, si fissano gli elementi costitutivi della

nuova definizione della fattispecie “abitazione principale”, e cioè della novella intervenuta nella formulazione dell'articolo 5 comma 2 lettera a), nonché della valenza per gli anni pregressi della norma transitoria di cui al nuovo comma 7bis dell'articolo 14.

Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune con proprio Regolamento può assimilare ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. Il Comune può scegliere se riconoscere l'assimilazione sia ai parenti che agli affini, oppure ad una sola di queste due tipologie di soggetti. Il testo originario della norma fissava l'assimilazione al primo grado di parentela o di affinità. Con l'articolo 3 comma 1 lettera a) della L.P. n. 9/2015, che ha modificato in tal senso l'articolo 8 comma 2 lettera b) della LP 14/2014, la facoltà è stata estesa ai parenti e/o affini di secondo grado.

In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.

Visto l'articolo 18 della L.P. nr. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. di cui alla L.P. 14/2014. In particolare che l'art. 18 comma 1 lettera b) della L.P. 21/2015 ha previsto che *“l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata della misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti delle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento”*.

L'art. 18 comma 7 lettera b) della predetta L.P. 21/2015 ha fissato nuove aliquote ridotte per alcune fattispecie di fabbricati relativi alle attività produttive.

Le aliquote fissate a valere per il 2023 sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze cat. Catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati categorie A10 - C1 - C3 - D2	0,55%
Fabbricati categorie D1 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge provinciale n. 14 del 2014. Con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 340,08.=, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta. Invece con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile per l'anno 2023 pari ad € 1.500,00.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IM.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 915.000,00=. per l'anno 2023.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2023 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0,000 %	-	-
Abitazione principale e relative pertinenze cat. catastale A1, A8 e A9	0,350%	€ 340,08	
Altri fabbricati abitativi	0,895 %	-	-
Fabbricati cat. A10, C1, C3 e D2	0,550 %	-	-
Fabbricati cat. D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,790 %	-	
Fabbricati cat. D8 destinati ad impianti di risalita	0,000 %	-	-
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,100 %	-	€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %	-	-

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico che l'imposta va accertata per cassa.

Il gettito riferito alla stessa imposta per il triennio 2023-2025 è quantificato sulla base del quadro impositivo sopra delineato.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi comunali

Con deliberazione giuntale n. 32 dd. 01.04.2015 è stata nominata la dipendente comunale Tevini Maria Teresa Funzionario Responsabile dell'I.M.I.S. Il Servizio tributi/entrate dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno viene gestito dalla "*Gestione associata della Paganella in materia di entrate*". La Comunità della Paganella costituisce l'Ente capofila e sede organizzativa del servizio stesso.

- TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

L'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 dd. 27.12.2013 consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, avente natura tributaria, una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario e gestore del servizio in parola. Per il Comune di Fai della Paganella sussiste la sopra richiamata condizione e pertanto si è deciso di avvalersi di tale facoltà e come comunicato con nota prot. n. 1321 dd. 14.04.2014 all'Ente Gestore A.S.I.A. di Lavis.

Ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento. Ai sensi dell'articolo 3 comma 5quiquies dello stesso D.L., a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio. In sostanza, dal 2023 le delibere (Regolamento, Pef, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda la maggiorazione TARES prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superficie assoggettabili alla tariffa rifiuti), l'attività di riscossione della medesima, affidata come previsto dalla normativa al citato ente gestore, è in fase di esaurimento.

- CANONE UNICO

Come segnalato in circolare prot. 332 del 11.01.2021 a partire dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 l'entrata del titolo 3 è rispettivamente stimata in 8.000,00 euro nel 2023 e 7.400,00 nei successivi esercizi.

- RECUPERO EVASIONE

Nell'anno 2023 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione, riferita in particolare all'ultimo anno prima della prescrizione causa emergenza epidemiologica, per i tributi sugli immobili (ICI, IMU, TASI e IMIS), e sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. La previsione per l'anno 2023 è pari ad €. 30.000,00.= per l'attività di accertamento IM.I.S.

Tale attività è da sempre effettuata con il personale comunale e, con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati importanti rispetto alle risorse disponibili. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico. Ciò, specie in questo particolare periodo, nel quale il pagamento dei tributi condiziona la vita di famiglie ed imprese, è percepito come condizione essenziale per l'attuazione del principio di equità fiscale.

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** avverrà sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022.

Nello specifico nella quantificazione delle previsioni d'entrata per il prossimo triennio è stata considerata:

- la deduzione del 50% della spesa inerente alla quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui, come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni finanziata dalla Provincia e posta in essere nel giugno 2015.
- della decurtazione degli accantonamenti da garantire a favore dello Stato del maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI e del gettito degli immobili di categoria D. Per la determinazione di questi importi si è tenuto conto delle quote definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1079 di data 24 giugno 2016.

Nello specifico la quantificazione della compartecipazione al fondo di solidarietà è stata stimata in €. 141.001,00.= per il triennio in quanto non si hanno ancora di dati definitivi e quindi si sono utilizzati quelli dell'anno precedente; il fondo perequativo in entrata ammonta, per gli anni del triennio 2023-2025, ad €. 48.000,00.= per il primo anno(giro contabile da spese fondo solidarietà e incassi dalla Pat fondi di emergenza energia) e €. 38.000,00 per i restanti due esercizi.

Fondo specifici servizi comunali (trasporto turistico).

Per quanto riguarda le previsioni d'entrata relative al fondo specifici servizi comunali per il trasporto turistico si rimanda all'assegnazione provinciale.

Fondo specifici servizi comunali (servizio Tagesmutter)

Nel fondo sono compresi anche i trasferimenti relativi ai servizi socio educativi della prima infanzia, il servizio Tagesmutter, l'assegnazione provinciale è stata ipotizzata pari ad € 20.000,00 per il triennio.

Investimenti Minori

Per il 2023 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016. Nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibile, anche per gli anni 2024 e 2025, un volume di risorse annuale coerente con quelle assegnate ai Comuni per l'anno 2022.

Nell'anno 2023 si è inserita la quota annuale di euro 23.748,32 in parte straordinaria. L'importo totale del fondo dedotta la quota per il rimborso estinzione dei mutui è di €. 23.748,32.

Per gli anni 2023-2025, è prevista la quota ex Fim recupero annuale sia in entrata che in spesa, in quanto è la quota che la Pat trattiene come quota annuale per il rimborso per l'estinzione anticipata dei mutui.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Si analizzano i proventi dai servizi di maggior peso in termini di gettito di cassa, ossia:

- proventi dal servizio di distribuzione di energia elettrica;
- proventi dal servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- proventi dal servizio di acquedotto;
- proventi dal servizio di fognatura;
- proventi dal servizio di depurazione;
- proventi dal servizio cimiteriale.

Proventi dal servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

La tariffa verrà approvata con delibera dell'organo consigliare come già descritto sopra.

Proventi dal servizio di acquedotto

Con deliberazione n. 2516 dd. 28.11.2005 la Giunta provinciale ha introdotto un nuovo modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto stabilendo la progressiva eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e la contestuale previsione di una suddivisione dei costi in fissi e variabili. In particolare la delibera citata dispone:

- la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti",
- la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore",
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le

utenze.

Al fine di non determinare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli utenti, soprattutto nel caso di gestioni di dimensioni non ottimali, per le quali il necessario adeguamento delle reti porterebbe a scenari tariffari distorti e fortemente sbilanciati verso i costi fissi si è stabilito un limite massimo di incidenza dei costi fissi corrispondente al 45 % dei costi totali. L'ammontare dei costi fissi deve essere suddiviso per il numero totale degli utenti del servizio acquedotto. Gli importi risultanti costituiscono pertanto una quota fissa da corrispondere indipendentemente dal consumo di acqua.

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alle delibere n. 110 del 15 gennaio 1999 e s. m.

La Giunta Provinciale, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, unificando in unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo.

Con la deliberazione giuntale n. 12 di data 23.02.2023 sono state approvate le tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2023.

I costi di gestione del servizio di acquedotto per l'esercizio 2023 presentano una spesa complessiva prevista in Euro 84.935,00.= così individuati:

ammortamento impianti	13.029,00
ammortamento attrezzature	5.912,00
ammortamento automezzi	5.700,00
analisi dell'acqua	7.009,00
canoni di concessione	1.086,00
TOTALE COSTI FISSI (CF)	32.735,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	32.735,00
Spese personale	40.500,00
Energia elettrica (pompaggio)	9.000,00
Spese di manutenzione ordinaria (lampade, reattivi chimici, ecc.)	2.700,00
TOTALE COSTI VARIABILI (CV)	52.200,00
TOTALE COSTI (C)	84.935,00

La proposta di tariffe per l'anno 2023 garantisce la copertura integrale (100%) dei costi sia fissi che variabili sopra descritti. L'entrata complessiva del servizio (al netto di I.V.A.), previsto per l'anno 2023 con le tariffe proposte per l'anno 2023 ammonta ad Euro 84.935,00.= L'obiettivo percentuale di copertura viene individuato nella percentuale del 100% e con le tariffe proposte detto rapporto di copertura della spesa viene raggiunto.

Il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto per l'anno 2023 redatto in base ai dati desunti dallo schema del bilancio dell'esercizio 2023, costo che in totale ammonta ad Euro 84.935,00.= dei quali Euro 32.735,00.= quali costi fissi ed Euro 52.200,00.= quali costi variabili.

1. QUOTA FISSA

A) Quota fissa utenze di tipo civile	€ 28,06.=
B) Quota fissa altre utenze	€ 56,13.=
C) Quota fissa allevatori	€ 14,03.=

L'addebito all'utenza viene effettuato con calcolo del pro-die. In presenza di un contatore unico a servizio di più utenze verranno addebitate un numero di quote fisse corrispondenti al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative)

2. TARIFFA BASE UNIFICATA A COPERTURA COSTI VARIABILI € 0,52./m³**AGEVOLAZIONI E MAGGIORAZIONI:****2.1 USI DOMESTICI**

a) tariffa agevolata	(fino a 50 mc)	€ 0,31/m ³
b) tariffa base	(fino a 150 mc)	€ 0,52/m ³
c) tariffa maggiorata	(oltre i 150 mc)	€ 0,60/m ³

2.2 USI NON DOMESTICI**2.2.1 Uso allevamento animali € 0,26/m³****2.2.2 Usi diversi**

a) tariffa base	(fino a 100 mc)	€ 0,52/m ³
b) eccedenza di consumo	(oltre i 100 mc)	€ 0,60/m ³

Di stabilire la tariffa gratuita per l'acqua erogata dalle pubbliche fontane, dato atto negli ultimi cinque anni non si sono presentati problemi di approvvigionamento idrico presso il Comune di Fai della Paganella. Di dare atto che, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto prevista per l'anno 2023 in base alle predette tariffe è pari al 100%.

Proventi dal servizio di fognatura

Premesso che in base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della Legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, anche con riferimento all'entrata relativa al servizio in oggetto, quanto disposto dall'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m. In base a tale disposto, così come ribadito anche nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999 n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000 n. 3, la Provincia Autonoma di Trento può individuare linee generali di indirizzo e definire modelli di tariffazione omogenei al fine di poter operare valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9

stabilisce, inoltre, la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni.

I costi di gestione del servizio di fognatura per l'esercizio 2023, che presenta una spesa complessiva prevista in Euro 47.986,30.= così individuati:

ammortamento impianti	10.597,62
tenuta fossa biologica	500,00
ammortamento automezzi	2.500,00
oneri finanziari	0,00
manutenzioni straordinarie	<u>3.100,00</u>
TOTALE COSTI FISSI (CF)	16.697,62
<i>COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA</i>	16.697,62
personale	27.447,68
servizi	2.400,00
materie di consumo	<u>1.441,00</u>
<i>TOTALE COSTI VARIABILI</i>	31.288,68
TOTALE COSTI (C)	47.986,30

Le nuove tariffe per l'anno 2023, definite con deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 23.02.2022 garantiscono la copertura integrale dei costi fissi e variabili sopra descritti. L'entrata complessiva del servizio (al netto di I.V.A.), previsto per l'anno 2023 con l'applicazione delle nuove tariffe, ammonta ad Euro 47.986,30.= così specificata:

- proventi da utenze civili	Euro	47.556,30
- proventi da utenze produttive o industriali	Euro	430,00

L'obiettivo percentuale di copertura viene individuato nella percentuale del 100% e con le tariffe proposte detto rapporto di copertura della spesa viene raggiunto.

Il piano dei costi complessivi di gestione del servizio di fognatura per l'anno 2023, redatto in base ai dati desunti dallo schema del bilancio dell'esercizio 2023, costi che in totale ammontano ad Euro 47.986,30= dei quali Euro 16.697,62.= quali costi fissi ed Euro 31.288,68.= quali costi variabili. L'importo della quota fissa del servizio di fognatura per gli insediamenti civili per l'anno 2023 nell'importo annuo di Euro 15,46 (quindici/46). L'addebito all'utenza viene effettuato con calcolo del pro-die. In presenza di un contatore unico a servizio di più utenze verranno addebitate un numero di quote fisse corrispondenti al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative). Le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2023, a copertura dei costi variabili, per le utenze civili in Euro 0,3516. L'entità dello scarico è pari al 100% dell'acqua potabile fornita. Le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2023, a copertura dei costi fissi (valore F) e variabili (valore f), per le utenze produttive nei seguenti importi:

Entità dello scarico	Valori di "F" Espressi in Euro	Valore di "f"
(volume in mc di acqua scaricata in fognatura)		
<= 250 mc/anno	60,00	
251 – 500	90,00	
501 - 1.000	110,00	€ 0,3516/mc
1.001 - 2.000	180,00	
2001 - 3.000	260,00	
3.001 - 5.000	390,00	
5.001 - 7.500	520,00	
7.501 - 10.000	780,00	
10.001 - 20.000	1.040,00	
20.001 - 50.000	1.420,00	
> di 50.000 mc/anno	2.070,00	

Proventi dal servizio di depurazione

Le tariffe per il servizio di depurazione sono fissate dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto Ente gestore degli impianti di depurazione; il Comune interviene, infatti, in qualità di sostituto per l'incasso del canone stesso. Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. La tariffa che sarà applicata agli scarichi civili per l'anno 2023, è stata stabilita dalla Giunta provinciale.

Proventi da Sanzioni amministrative per violazione a norme di circolazione stradale

La previsione di questa entrata è stata quantificata in complessivi Euro 45.000,00.= per il primo anno e 40.000 per i restanti due anni 2024-2025.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE CON RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE

La risorsa "*proventi dalla gestione dei beni*" si riferisce, in parte, ai corrispettivi di locazione di fabbricati ad uso abitativo e commerciale di proprietà comunale.

Per il triennio 2023-2025 è previsto uno stanziamento annuo di € 65.000,00.=

La risorsa "*proventi dalla gestione dei boschi*" comprende la vendita di lotti di legname ed ammonta, per l'anno 2023 € 132.000,00 e per il biennio 2024-2025 € 20.000,00.=.

5. ANALISI RISORSE STRAORDINARIE:

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – BUDGET

Considerato inoltre che le risorse da destinare al Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni, pari a 40 milioni di Euro, si sono rese disponibili in sede di assestamento del bilancio provinciale per il 2022, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, a valutare la possibilità di rendere disponibili corrispondenti risorse anche per il 2023.

Nel 2023 per il momento si prevede di utilizzare nel primo esercizio, le risorse finanziate attraverso il budget anno 2022 non interamente utilizzati nello precedente esercizio, in attesa di nuove deliberazioni di finanziamenti.

Fondo investimenti programmati ex FIM

Nell'anno 2023 la somma di €. 23.748,32.= del Fondo Investimenti provinciale di cui all'art. 11 della L.P. 36/93 viene utilizzata in parte c/capitale.

Canoni aggiuntivi

Dal 2011 è attribuita ai Comuni una somma annua, quale compartecipazione ai sovra canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. L'importo attribuito ai Comuni è stato determinato sulla base del protocollo d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie. Sulla base della ripartizione effettuata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, il Comune di Fai della Paganella ha applicato in bilancio, per l'anno 2023 l'importo di €. 81.167,11.=.

Alienazioni Immobili

Nel corso dell'anno 2023 è prevista l'alienazione di uno dei lotti edificabili (p.f. 1873/144 e p.f. 1873/147), e quindi si è stanziata la somma di € 170.250,00 sull'anno in corso, e la vendita della p.f. 454/14 con relativo stanziamento in entrata di € 4.000,00.

6. PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

La previsione per l'esercizio 2023 è stata inserita per il momento la cifra di € 15.000,00, cifra già accertabile, e quindi già impegnabili.

7. ANTICIPAZIONE DI CASSA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007 n. 14-94/leg

“Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"* concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali” stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

A bilancio è stato previsto l'importo di Euro 450.000,00.=, inferiore al limite massimo normativamente consentito.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

SEZIONE 3

ANALISI DELLE SPESE

8 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs. 118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel peg. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2022.

I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art. 195 del Tuel.

9. ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

L'ammontare di dette spese è pari a €. 2.144.044,76.= per il 2023, €. 1.845.059,00.= nel 2024 ed €. 1.845.059,00.= nel 2025.

SEZIONE 4

ANALISI DEL BILANCIO

10. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

I prospetti che seguono presentano il quadro delle entrate e delle spese non ricorrenti, secondo la codifica indicata nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011.

ENTRATE NON RICORRENTI

Nel bilancio 2023-2025 sono previste per l'esercizio 2023 le entrate non ricorrenti derivanti dai fondi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020.

Nel bilancio 2023-2025 sono previste per l'esercizio 2023 entrate che possono essere considerate non ricorrenti, la parte eccedente la media degli ultimi 5 anni degli accertamenti IMIS.

SPESE NON RICORRENTI

Analogamente sono state prese in considerazione spese non ricorrenti ed una tantum.

11. INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO.

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 *"Nuove regole di finanza pubblica"* a pag. 26 della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e recepito dalla legge di stabilità 2016 provinciale. La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta modifiche in materia di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,01%, contro un limite normativo pari al 10%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

L'art. 57 comma 1quater del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il Comune di Fai della Paganella non ha previsto per l'anno 2023 di effettuare operazioni di rinegoziazione mutui.

In base a quanto disposto dai principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022	2023	2024
Debito iniziale	226.683,98	184.149,03	140.973,66	97.148,23	52.662,96
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote	42.534,95	43.175,37	43.825,43	44.485,27	45.155,06
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito di fine esercizio	184.149,03	140.973,66	97.148,23	52.662,96	7.507,90

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2019	2020	2021	2022	2023
quota interessi	3.241,35	2.600,93	1.950,87	1.291,03	621,24
quota capitale	42.534,95	43.175,37	43.825,43	44.485,27	45.155,06
totale fine anno	45.776,30	45.776,30	45.776,30	45.776,30	45.776,30

Il Comune di Fai della Paganella non ha previsto l'assunzione per il triennio 2022-2024 di nessuna forma di indebitamento.

Alla luce dei dati soprariportati la situazione debitoria del Comune di Fai della Paganella appare assolutamente sostenibile.

12. PARAMETRI DECIFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e

incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà di tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Fai della Paganella la situazione a rendiconto 2020 è la seguente.

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del		X

parametro;		
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P 3/2006;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		X

SEZIONE 5

ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Per ulteriori approfondimenti vedi documento unico di programmazione.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,54	Mantenimento senza interventi	
Trentino Trasporti S.p.a.	01807370224	0,00012	Mantenimento senza interventi	
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,086	Mantenimento senza interventi	
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,009	Mantenimento senza interventi	

Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0043%	Mantenimento senza interventi	
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,00005	Mantenimento senza interventi	
SET Distribuzione Spa	01932800228	0,59	Mantenimento senza interventi	
Dolomiti Energia Spa	01812630224	0,13	Mantenimento senza interventi	
Azienda intercomunale Rotaliana Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	0,43	Mantenimento senza interventi	
Azienda speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA)	01389620228	2,42	Mantenimento senza interventi	
Consorzio Fai Vacanze	01855430227	41,66	Mantenimento senza interventi	
Paganella 2001 Spa	00320420227	11,55	Mantenimento senza interventi	
APT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore	01902590221	9,62	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, e Valle di Cembra	00107860223	0,4578%	Razionalizzazione	Vedasi scheda Società
SET Distribuzione Spa	01932800228	0,05%	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione soc.coop.	00110640224	0,139%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Digitale Spa , Trentino Riscossioni Spa e Trentino Trasporti Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi soc. cons.	00337460224		In liquidazione alla data del 31.12.2020, ma cessata soltanto nel corso del 2021	
Trentino Digitale Spa	00990320228	12,50	Mantenimento senza interventi	
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	12,50	Mantenimento senza interventi	
Trentino Trasporti Spa	01807370224	12,50	Mantenimento senza interventi	

Altre partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Trasporti Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Riva del Garda Fierecongressi Spa	01235070222	4,89	Mantenimento senza interventi	
CAF interregionale dipendenti Spa	02313310241	1 quota	Mantenimento senza interventi	
Distretto Tecnologico Trentino Scrl	01990440222	2,49	Mantenimento senza interventi	
Car Sharing Trentino Soc. Coop.	02130300227	200 quote	Mantenimento senza interventi	
A.P.T. Trento soc.cons.ar.l.	01850080225	0,93	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Primiero Energia Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Dolomiti Energia Holding Spa	01614640223	0,59%	Mantenimento senza interventi	

